

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti
Titolo I - Giudice

Art. 29 Cessazione del conflitto.

1. I conflitti previsti dall'[articolo 28](#) cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.